Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDNARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI APS"

****

Il giorno 20 del mese di settembre, dell'anno 2022, alle ore 10:00, presso la sede sociale dell'associazione "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI APS", posta in Perugia (PG), Via dell'Asilo, 1, si è riunita, l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica ed integrazione art.14 dello Statuto Adottato con delibera del 31 maggio 2022 ai sensi del D.lgs. 117/2017 ed ai fini dell'iscrizione Runts;

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di:

Francesca Colombo, Presidente,

Valeria De Rubeis, Vicepresidente,

Genni Fragnelli, Segretario,

Mario Lo Bianco, Consigliere,

Vittoria De Megni, Consigliere.

Sono presenti personalmente i soci come da foglio di presenze agli atti dell'associazione.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione la Sig.ra Francesca Colombo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO APS", validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Genni Fragnelli e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione del nuovo Statuto ai sensi del D.lgs. 117/2017;

2. Variazione Denominazione Sociale in "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI", per brevità "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO APS";
3. Varie ed eventuali.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera la modifica di cui all'art.14, richiamando quanto riportato nell'ART 25 Codice Terzo Settore e ad integrazione del nuovo statuto sociale adottato come da verbale assemblea straordinaria del 31 maggio 2022 e registrato all'agenzia delle Entrate il 20 giugno 2022 (e pertanto ivi riallegato sotto la lettera A).

Lo stesso statuto contiene, adeguandolo ai sensi del D.lgs. 117/17, anche la variazione della denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI APS", per brevità "ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO APS". Pertanto, si propongono alla votazione dell'Assemblea dei soci il punto suindicato contenuti nell'ordine del giorno.

Il Presidente alle ore 12:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Perugia (PG), 20 settembre 2022

Il Segretario: Genni Fragnelli

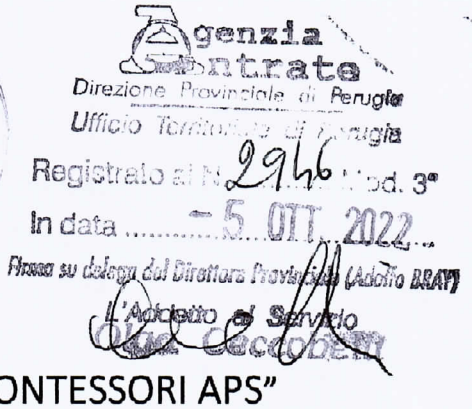
Il Presidente: Francesca Colombo

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Registrato al n. 2946 Vol. 3°
In data - 5 OTT. 2022
Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)
L'Addetto al Servizio
Olga Gelebella

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia - Ufficio Territoriale di Perugia

Allegato A





STATUTO

"ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI APS"

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art.1 – È costituita l'Associazione di promozione sociale (di seguito APS) denominata

"ASSOCIAZIONE IL FILO ROSSO DI MARIA MONTESSORI APS"

e che assume la forma giuridica di Associazione.

Art.2 – Essa ha sede in Perugia, in via dell'Asilo,1; il trasferimento della sede all'interno della Circoscrizione territoriale del Comune di Perugia non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo Amministrativo che ne curerà la pubblicazione nelle forme di legge e d'uso.

Art.3 – Lo scopo che l'Associazione è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/17. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende svolgere la propria attività senza fini di lucro.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

Art. 4 – Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'APS.

Art. 5 – Le finalità specifiche dell'associazione sono:

- favorire l'attività didattica, educativa e formativa in favore degli alunni della Scuola Materna "S. Croce in Perugia, organizzata e gestita dalla scuola dell'Infanzia S. Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori, Ente con sede in Perugia;

- organizzare ed offrire supporti alla didattica di detta scuola materna idonei e migliorarne le prestazioni formativa ed educative, anche fornendo esperti e personale ed anche in orario extra scolastico;

- organizzare spettacoli ed in genere eventi ludici e culturali che possono arricchire l'offerta formativa o i cui proventi essere destinati a sostenere finanziariamente la Scuola Materna, costituire più in generale strutture di servizi per la promozione ed il sostegno del metodo montessoriano, tanto attraverso le proprie attività che con rimesse dirette di finanziamenti agli organi direttivi della Scuola Materna S. Croce in Perugia.

Potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti pubblici o privati per la promozione ed iniziative che si inquadrino nei fini, partecipare ad altre iniziative e forme associative che perseguono scopi analoghi, affine e complementari, partecipare ad Enti con scopi similari e comunque attinenti.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'organizzazione di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, ...);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.lgs. 117/17.

Art. 6 – L'Associazione opera nel territorio del Comune di Perugia.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.7 – il patrimonio è costituito:

a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio che saranno reinvestite ai sensi dell'art.3 lett. e) Legge n- 383/2000 (a favore di attività istituzionali statutariamente previste);
c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

Le entrate dell'associazione sono costituite;

a. dalle quote sociali, contributi e canoni sociali (rette) degli aderenti;
b. dall'eredità donazioni, lasciti;
c. da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzione pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. da erogazioni degli associati e dei terzi;

g. da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dall'associazionismo di promozione sociale.

Art. 8 – L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

SOCI

Art.9 - Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS (7 soci). Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo

anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11 Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono soci le persone od enti che intendono fattivamente concorrere alla realizzazione degli scopi e finalità associativi.

Sono soci Fondatori quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo; sono Soci Sostenitori quelli che si obbligano a versare una quota associativa annuale di ammontare superiore rispetto a quella dei soci ordinari, di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo.

Salvo quanto previsto al capoverso che precede, tutti i soci hanno diritti ed obblighi partitari tra loro e nei confronti dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- Discutere e approvare i rendiconti;
- Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il socio è tenuto a:

- Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

- Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione intende aderire o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art.10 – I soci di regola concorreranno alle iniziative ed alle attività gestite dalla Associazione; su proposta unanime del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'assemblea, potranno essere nominati dei Soci Onorari tra persone che abbiano acquisito particolari benemerenze e chiara fama a livello nazionale ed internazionale nel campo della finalità dell'Associazione.

I soci onorari sono esonerati da ogni obbligo contributivo.

È di competenza del Consiglio Direttivo stabilire le quote annuali a carico dei soci.

Art.11 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indennità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dell'Assemblea dei Soci.

Art. 12 Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ASSEMBLEE

Art.13 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo della Scuola dell'avviso di convocazione conveniente l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora dell'adunanza, almeno nove giorni prima della data in esso indicata; potrà contenere l'indicazione del giorno ed ora di una seconda convocazione qualora veda deserta la prima; l'avviso può essere diramato con qualsiasi altro mezzo e modalità che risultano idonei a dare adeguata informazione sull'ordine del giorno e verificarne la ricezione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domande motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 c.c.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.14 – L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. c) approva il bilancio;
4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
6. f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

Art.15 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci regolarmente ammessi; ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio; tuttavia, i membri del consiglio non possono rappresentare altri soci nelle delibere riguardanti l'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art-16 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio in mancanza o impedimento di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene del caso due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.17 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell'art.21 c.c.: tuttavia ove si tratti di deliberare su modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto in seconda convocazione sarà sufficiente che siano presenti

o rappresentanti la metà più uno di tutti i soci, la delibera sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentanti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18 – l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Le cariche sono svolte tutte a titolo gratuito.

Art.19 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Art.20 – il Consiglio si riunisce tutte le volete che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la stesura dei bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettive della maggioranza dei membri in carica del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso a parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento da uno dei Vicepresidenti, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.21 - I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, alla determinazione delle quote annue.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale

secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci, delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

IL PRESIDENTE

Art.23 - Il Presidente ed in sua assenza i Vicepresidenti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio: nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.24 – Al collegio dei revisori se esistente, si applicano le seguenti norme:

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- Potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- Ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIOGLIMENTO

Art-25 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

NORMA GENERALE

Aert.26 – Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto, del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.

Il Segretario

Genni Fragnelli

Il Presidente

Francesca Colombo

Associazione "IL FILO ROSSO"
di Maria Montessori
Via dell'Asilo, 1 - 06123 PERUGIA
Cod. Fisc. 94146410548